

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE UNICASERVIZI

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: NETTUNO RM VIA S.MARIA 48

Numero REA: RM - 744073

Codice fiscale: 04211261005

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-12-2013 - Statuto completo	2
--	---

denominazione;

2) - Dimissioni del Liquidatore e nomina dell'Amministratore Unico;

3) - Varie ed eventuali

e richiede me Notaio di redigere il verbale.

Il Presidente, passando alla trattazione dei primi quattro argomenti all'ordine del giorno, riferisce all'assemblea che:

- si rende necessario revocare lo stato di liquidazione.

Passando al successivo punto in discussione, lo stesso Presidente dichiara di rassegnare, seduta stante, le proprie dimissioni, dalla carica di liquidatore, ed al contempo, si dichiara disponibile a rivestire la carica di Amministratore unico la signora ZANNELLI Emma che, presente, accetta e dichiara non sussistere a proprio carico, cause di incompatibilità e/o di ineleggibilità previste dalla legge.

Nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente mette ai voti, per alzata di mano, l'ordine del giorno. Quindi, l'Assemblea, all'unanimità,

DELIBERA:

1) - Di revocare lo stato di liquidazione, attribuendo alla società la seguente denominazione:

"COOPERATIVA SOCIALE UNICASERVIZI".

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2487 ter, 2° comma, c.c., la revoca ha effetto solo dopo sessanta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della presente deliberazione.

2) - Di accettare le dimissioni del liquidatore, ringraziandolo per la faticosa opera prestata e di nominare, alla carica di **Amministratore Unico**, per un triennio e con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, la firma e la rappresentanza legale di fronte ai terzi ed in giudizio, la signora **ZANNELLI Emma** che, presente, accetta e dichiara non sussistere a proprio carico, cause di incompatibilità e/o di ineleggibilità previste dalla legge.

Di dare al liquidatore uscente, ampia manleva in ordine all'operato sin qui svolto sia dal punto fiscale che giuridico in genere.

3) - Di approvare il nuovo testo di **Statuto** sociale aggiornato con le modifiche conseguenti alla revoca della liquidazione, noto ai costituiti per conoscerlo ed averlo già letto prima d'ora, che, in documento separato, debitamente approvato e sottoscritto, previa lettura da me Notaio datane ai comparenti, si allega al presente atto sotto la lettera **"B"**, perchè ne costituisca parte integrante e sostanziale.

Le spese del presente atto sono a carico della società.

Con riferimento ai contenuti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, successive proroghe e modificazioni, i comparenti autorizzano, specificamente, me Notaio, al trattamento ed alla elaborazione informatica dei propri dati anagrafici personali.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta essendo le ore dieci e minuti quarantacinque.

Scritto da me e da persona di mia fiducia su circa sei pagine di due fogli e da me letto ai comparenti che l'approvano e lo sottoscrivono.

F.ti Paolo Marigliani, Cappellano Alessandra, Zannelli Emma, Nocera Maria, D'Amaro Anna, Salvini Francesca.

F.to Vincenzo Silvestroni Notaio

oooOOOooo

Allegato "B" al n. 33921 di raccolta.

TITOLO I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1)

E' costituita la Cooperativa Sociale: **"COOPERATIVA SOCIALE UNICASERVIZI"**.

La Cooperativa e costituita ai sensi dell'art.1, della Legge 8 novembre 1991 n.381.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società cooperative previste dal D.Lgs. 17/01/2003 n. 6 e successive modificazioni.

La Cooperativa ha sede legale ed amministrativa in Nettuno. L'Assemblea dei soci può deliberare di istituire sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze fuori della propria sede sociale, in Italia ed all'Estero.

Articolo 2)

La Società Cooperativa ha durata fino al 21 marzo 2050 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea dei soci in sede straordinaria; lo scioglimento, ove la Società Cooperativa avesse contratto mutui, non potrà avvenire prima del frazionamento e delle estinzioni di detti mutui.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente alle previsioni della legge 381/91, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi previsti dall'art.1 della legge 381/91

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

A norma della legge 142/01 e successive modificazioni il socio di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di collaborazione, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente, con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche attraverso convenzioni con Enti Locali (Comuni, Consorzi di Comuni, Comunità montane, Associazioni, Province, Regioni, Unità Sanitarie Locali ecc.), con Enti Pubblici, parapubblici, morali, di volontariato e privati. Si propone in generale di operare nell'ambito di attività produttive e/o commerciali per l'inserimento al lavoro di persone svantaggiate (art. 4 legge 381/91) e in servizi d'utilità collettiva e di rilevante solidarietà sociale, dell'assistenza agli anziani e ai soggetti portatori di handicap

Art. 4 (Oggetto sociale)

In relazione a quanto espresso nel precedente articolo 3, la Cooperativa può decidere di assumere qualsiasi lavoro ritenga utile ai fini del raggiungimento degli scopi sociali di cui, a solo titolo indicativo, per brevità alcuni ne vengono di seguito descritti:

- servizi socio-sanitari, educativi, di svago e di assistenza che concernono la popolazione scolastica, le categorie disagiate, gli anziani e l'infanzia; compresi servizi accessori, quali: mensa, trasporti ed attività connesse;
- servizi di pulizia di edifici, di impianti sanitari, sportivi e/o di svago, pubblici o privati;
- manutenzione ordinaria e straordinaria di parchi, giardini, e di immobili pubblici e privati, inclusa la ristrutturazione - stoccaggio, pallettizzazione, imballaggio, trasporto, distribuzione (anche per conto terzi), e di quant'altro complementare ed

ausiliario allo spostamento e mobilità, delle merci, sia con strutture e mezzi propri

che di terzi, inclusa la ristrutturazione, realizzazione e cessione di pallets;

- allestimento e gestione di magazzini, mostre, fiere, convegni, campagne promozionali, (inclusa l'opera di montaggio e smontaggio di impianti per privati o enti), sia con mezzi propri che di terzi;

- allestimento e gestione di aree di sosta anche procedendo, direttamente o indirettamente, alla elaborazione di programmi esecutivi ed alla loro realizzazione;

- allestimento e gestione di impianti balneari di ristorazione turistico-ricettivi, congressuali e sportivi con i relativi servizi accessori;

- allestimento e gestione di aree a verde, anche destinate alla coltura, inclusa la raccolta e la vendita dei prodotti; - rimessaggio, custodia e deposito di imbarcazioni, auto, moto e camper, inclusa la loro manutenzione;

- assemblaggio, manutenzione e ristrutturazione di serre metalliche, e di quanto altro complementare ed ausiliario, sia con strutture e mezzi propri che di terzi.

La Cooperativa organizza il servizio o la distribuzione del lavoro; il ricavato dell'attività svolta dai soci è conferito alla Cooperativa; la Cooperativa ripartisce fra tutti i soci il ricavato del lavoro secondo i criteri determinati dallo statuto e dai regolamenti sociali.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali, e, comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonchè tra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:

1) istituire o gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali;

2) assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;

3) dare adesione e partecipazioni ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

4) concedere avalli cambiari, fidejussori ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli Enti cui la cooperativa aderisce, nonchè a favore di altre cooperative;

5) agevolare la costituzione di Cooperative edilizie per la costruzione di case per i soci, loro famiglie e degli altri lavoratori, con sovvenzioni, finanziamenti, fidejussioni, concessioni di mutui, altre operazioni finanziarie o partecipazioni;

6) favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, culturali, professionali, ricreative e sportive, sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad organismi ed Enti idonei.

La Cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale e comunque finalizzata all'integrazione dei cittadini in situazione di svantaggio sociale ed a tal fine compie tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali, nei limiti consentiti dalle leggi vigenti, ritenute necessarie od utili per la realizzazione dell'oggetto sociale che si è prefissa.

La Cooperativa può inoltre costruire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo ed all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 n.59 e sue successive modificazioni e/o integrazioni. A tali fondi viene destinata una parte degli utili di esercizio in misura non inferiore all'1%

La Cooperativa non ha finalità speculative ma intende far partecipare tutti i soci ai benefici della mutualità applicandone i metodi ed ispirandosi, nella sua attività, ai principi della libera e spontanea cooperazione alla cui diffusione ed affermazione è impegnata.

I soci si impegnano alle prestazioni necessarie ed idonee al conseguimento degli scopi sociali, alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi sociali competenti.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della cooperativa, intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali.

Possono essere ammessi come soci sovventori coloro i quali, ai sensi della Legge 59/92 e sue successive modificazioni e/o integrazioni, effettuano conferimenti alla Società al fine di partecipare a programmi di sviluppo tecnologico, ristrutturazione, potenziamento aziendale o a programmi pluriennali per, lo sviluppo e l'ammodernamento dell'azienda. Essi costituiscono l'Assemblea speciale dei soci sovventori che delibera:

- a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
- b) sulle approvazioni dell'assemblea della Cooperativa che pregiudichino i diritti della categoria;
- c) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;
- d) su altri oggetti di interesse comune;
- e) esprime pareri motivati sullo stato di attuazione dei programmi di cui penultimo comma dell'art.4 del presente Statuto.

L'assemblea dei soci sovventori è convocata dal Consiglio di Amministrazione o, se necessario, dal rappresentante comune o da almeno un terzo dei possessori delle azioni o quote.

Il rappresentante comune provvede alla esecuzione delle delibere dell'Assemblea speciale, tutela gli interessi comuni dei possessori delle azioni o quote nei rapporti con la Società ed ha diritto di visionare i libri sociali richiamati dall'art.2516 del Codice Civile, ha inoltre diritto a partecipare alle Assemblee ed impugnare le delibere. Le spese verranno imputate al fondo di cui alla lettera c) del presente articolo

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Possono essere soci persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) soci previsti dalla Legge 3 dicembre 1991 n.381 e sue successive modificazioni e/o integrazioni;
- b) soci prestatori, che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità;
- c) soci fruitori, che godono a vario titolo, direttamente o indirettamente dei servizi prestati dalla cooperativa;
- d) soci volontari che, ai sensi dell'art.2 della Legge 3 dicembre 1991 n.381, prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà il cui

rapporto e regolato dalla Legge 11 agosto 1991 n.266 e da sue successive modificazioni e/o integrazioni: il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci della cooperativa

e) soci sovventori: persone giuridiche pubbliche e/o privati nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività della cooperazione.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del Libro Soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie summenzionate

Art. 6 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- c) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- d) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 34 e seguenti del presente statuto.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Art. 7 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:
 - del capitale sottoscritto;
 - della eventuale tassa di ammissione, deliberata dall'Organo Amministrativo;
 - del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.
- c) il versamento di una quota associativa annua nella misura stabilita dall'Organo amministrativo;
- d) il rimborso delle spese effettuate e sostenute nell'esclusivo interesse del socio;
- e) il rimborso delle spese effettuate e sostenute nel comune interesse degli associati.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 8 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte.

Art. 9 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

In nessun caso è ammesso il recesso prima che siano stati assolti gli impegni di qualsiasi tipo e natura assunti con la Società e comunque prima che siano stati assolti tutti gli obblighi che la stessa Società ha assunto nei confronti di terzi per conto del socio che intende recedere.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 34 e seguenti.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 10 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

d) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, non adempia entro 60 (sessanta) giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 34 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi, entro 90 giorni, a cura dell'Organo amministrativo.

Art. 11 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante comunicazione scritta ritirata a mano o, in caso di rifiuto, inviata all'indirizzo del socio mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 34 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 12 (Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote

versate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.

Il pagamento sarà effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 13 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote versate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 12.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di pia eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile. Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 6

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 12.

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 6 mesi dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 10, lettere b), c) e d), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 15 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa e costituito:

- a) dal capitale sociale, che e variabile ed e formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote del valore nominale di Euro 25,00. Le azioni complessivamente detenute da ciascun socio non possono essere inferiore ne superiore ai limiti di legge.
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 17 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formate con le somme versate dai soci ai sensi del presente statuto;
- d) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto:
Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione assembleare non possono essere ripartite tra i soci ne durante la vita sociale ne all'atto dello scioglimento della Società.

Le somme versate alla società a qualsiasi titolo sono improduttive di interessi.

Art. 16 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, ne essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Art. 17 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuale destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore ai limiti di legge;
- b) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- c) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti
- e) ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- f) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea (pile), in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione delle riserve indivisibili.

Art. 18 (Vantaggio mutualistico)

La cooperativa osserva le clausole di mutualità di cui all'art. 2514 c.c. quali:

- a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.
- b) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.
- C) divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori sia durante la vita che lo scioglimento della cooperativa.

d) obbligo di devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto solo il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO V
ORGANI SOCIALI
Art. 19 (Organi)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Amministratore Unico e/o il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei sindaci, se nominato.

Art. 20 (Assemblea)

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera affissa all'albo della cooperativa e consegnata a mano previa firma di ricevuta. Nel caso di impedimento alla consegna diretta, con raccomandata A.R. inviata 10 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati.

Art. 21 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio e destina gli avanzi di gestione;
- 2) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;
- 3) procede alla eventuale elezione del Collegio sindacale, se nominato e, ove richiesto, del revisore deputato al controllo contabile;
- 4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci e al revisore deputato al controllo contabile;
- 5) approva i regolamenti interni;
- 6) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci e del Revisore dei Conti.
- 7) delibera su tutti gli altri argomenti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 17.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'Organo amministrativo o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del codice civile.

Art. 22 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (Il collegamento solo in via audio e consentito unicamente quando a libro soci non risultino iscritti più di venti soci), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 23 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema per alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 24 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di cinque soci. .

Ai soci sovventori sono attribuiti i seguenti voti:

— un voto per	per conferimento	non superiore a	Euro 5.000
— due voti per	per conferimento	non superiore a	Euro 10.000
— tre voti per	per conferimento	non superiore a	Euro 15.000
— quattro voti	per conferimento	non superiore a	Euro 20.000.
— cinque voti	per conferimento	superiore a	Euro 25.000

I voti attribuiti ai soci sovventori anche in relazione ai conferimenti comunque posseduti non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci. In presenza di più soci sovventori, spetta alla assemblea di essi, la nomina dei rappresentanti in seno agli Organi statutari.

Art. 25 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua

assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata

dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 26 (Amministrazione)

La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea dei soci al momento della nomina, da un Amministratore Unico o alternativamente da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a cinque, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, salvo diverse disposizioni modificative di legge e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Gli amministratori non possono permanere in carica per più di tre mandati consecutivi.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Art. 27 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.

Spetta all'Organo amministrativo scelto fra l'altro:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere i bilanci consuntivi ed eventualmente quelli preventivi;
- c) redigere eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) stipulare atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- e) conferire procure sia generali che speciali;
- f) assumere e licenziare il personale della Società fissandone le retribuzioni e le mansioni;
- f) dare l'adesione della Società ad organismi associative e consorzi, assumere, come attività non prevalente, partecipazioni in altre Società per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale;
- h) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza o l'esclusione dei soci;
- i) compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito pubblici e privati, aprire c/c bancari e postali, operare aperture di credito in c/c in genere sotto forma di prestiti, richiedere anticipazioni, scoperti in c/c e prestiti bancari di qualsiasi tipo e sotto qualsiasi forma.

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 120 giorni gli organi delegati devono riferire all'Organo amministrativo e al Collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle

materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 28 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente - almeno trimestralmente - e in ogni caso, tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 8 giorni prima dell'adunanza e, nei casi particolarmente urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 29 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.

Art. 30 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori.

Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 31 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o l'Amministratore Unico hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 32 (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, se obbligatorio per legge è nominato ai sensi dell'art. 2435 bis c.c., o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, eletti dall'Assemblea.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

Nel caso di nomina del revisore contabile a comporre il Collegio Sindacale possono essere chiamate persone non iscritte agli albi dei revisori contabili.

Il compenso annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea, con riferimento alle tariffe professionali, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Art. 33 (Controllo contabile)

Il controllo contabile qualora non si superino i parametri dimensionali di cui all'art. 2435 bis e esercitato da un revisore contabile, iscritto al Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominato dall'Assemblea dei soci.

11 compenso spettante al revisore e quello di cui alle tariffe professionali, per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi e scade alla data della prima assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Il revisore contabile è rieleggibile.

L'attività di controllo contabile è documentata in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della società. Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409 - bis, comma 3 del codice civile l'Assemblea potrà affidare il controllo contabile al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato.

TITOLO VI

CONTROVERSIE

Art. 34 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 35, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la quanta di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie c/Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

Art. 35 (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad E 25.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera arbitrale promossa dalla Confcooperative.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della Cooperativa.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci e comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto.

Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 36 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per se una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri e valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 37 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 38 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il solo capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 39 (Regolamenti)

L'Organo Amministrativo potrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea che delibererà con le maggioranze previste dal precedente art. 22.

Art. 40 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 41 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative in materia di società per azioni.

Qualora in sede di approvazione del bilancio di esercizio, si accerti la possibilità di applicare le norme previste dal C.C.

contenente la "disciplina delle società cooperative" a norma dell'art. 2519, l'assemblea potrà deliberare di applicare, in quanto compatibili, le norme della Società a responsabilità limitata.

F.ti Paolo Marigliani, Cappellano Alessandra, Zannelli Emma, Nocera Maria, D'Amaro Anna, Salvini Francesca.

F.to Vincenzo Silvestroni Notaio

Copia conforme all'originale per uso consentito.

Roma, 27 dicembre 2013

16 di 16